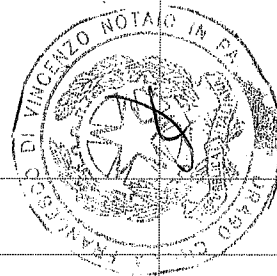




STATUTO DELLA FONDAZIONE SANCTA MATER E.T.S.



STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art.1) E' costituita ai sensi del d.lgs. 3.7.2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) una Fondazione, senza fini di lucro, denominata "FONDAZIONE SANCTA MATER ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente " FONDAZIONE SANCTA MATER ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

La Fondazione indicherà negli atti, nella corrispondenza e in tutti i casi previsti dalla legge, gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

Art.2) La Fondazione ha sede in Palermo nella via Libertà n.171.

L'Organo Direttivo può istituire e sopprimere uffici, succursali, unità locali.

SCOPO

Art.3) La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni, servizi.

OGGETTO

4) La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n.328 e succ. modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n.104 e alla legge 22.6.2016 n.122 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

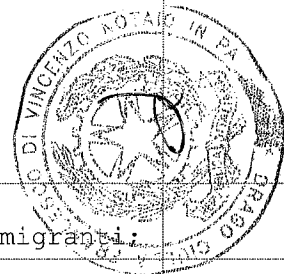
- prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.5 lettera c) del sopracitato C.T.S.

- educazione, istruzione, e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5 lettera d) del citato C.T.S.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del C.T.S.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,



formativi o lavorativi,

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni di danaro, beni, o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5 lettera u) del CTS;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale la Fondazione potrà, inoltre, esercitare "attività diverse", da quelle sopra indicate e ritenute utili o necessarie, dall'Organo Amministrativo, per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dall'art.6 del Codice del Terzo Settore (CTS).

DURATA

Art.5) La Fondazione ha durata indeterminata.

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Art.6) La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

PATRIMONIO

Art.7) Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione.

Il patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni,

donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano intento di favorire l'istituzione benefica.

ENTRATE

Art.8) La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della legge mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;

b) dalle somme conferite a titolo di liberalità diversi da quelli specificamente destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;

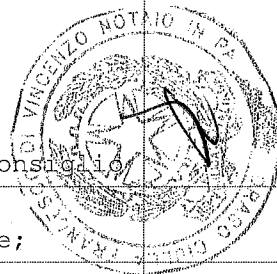
d) da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, purchè i beni immobili, mobili registrati e mobili, le elargizioni ed i contributi liberali, di cui sopra, non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio, ma siano destinati al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

d) da ricavi, rendite, proventi entrate, comunque denominate, che siano ritenute occorrenti per finanziare l'attività della Fondazione, ma non espressamente indicati per aumentare il patrimonio della Fondazione.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Art.9) Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato:

- dai beni, dagli apporti che diverranno di proprietà della Fondazione in conseguenza di donazioni, lasciti destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;



- acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio

Direttivo a incrementare il patrimonio della Fondazione;

- dai contributi provenienti da qualsiasi Ente, pubblico o

privato, o da qualsiasi persona e destinati a incrementare il

patrimonio della Fondazione;

- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione e de-

stinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;

- dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto

dell'attività della Fondazione e destinati dal Consiglio Di-

rettivo a incrementare il patrimonio della Fondazione;

- da qualsiasi entrata a favore della Fondazione e destinata

dal Consiglio Direttivo a incrementare il patrimonio della

Fondazione.

RACCOLTA FONDI

Art.10) La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi

al fine di finanziare le proprie attività di interesse genera-

le, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazio-

ni e contributi di natura non corrispettiva.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Art.11) E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili,

avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a

favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori

e altri componenti degli Organi della Fondazione e ciò an-

che nel caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale

intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ORGANI

Art.12) Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore legale dei Conti se nominato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13) La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, che si compone di almeno due membri fino ad un massimo di cinque membri.

La durata del mandato direttivo è a tempo indeterminato.

Nel caso di rinuncia, morte, il nuovo componente sarà nominato dagli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nell'ipotesi in cui tutti i componenti del predetto Consiglio vengano meno, i nuovi componenti saranno nominati dalla maggioranza degli associati dell'Ente fondatore o in caso di mancanza di quest'ultimo dai componenti l'Organo di controllo all'unanimità.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14) Al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;



- deliberare eventuali modifiche dello statuto;

- approvare entro il mese di Giugno il bilancio dell'esercizio sociale dell'anno precedente;

- assicurare l'esecuzione dei programmi e delle attività deliberate;

- sovrintendere alla buona gestione dei beni della Fondazione;

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione compreso, fra l'altro, quello di provvedere all'investimento del danaro che perverrà a qualunque titolo alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla stessa;

- può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, fra cui anche quello di attribuire a quest'ultimo, la facoltà di nominare un procuratore speciale;

- provvedere alla pubblicità nel RUNTS, nei casi previsti dalla legge;

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri di cui all'art.15 del C.T.S.

- deliberare un eventuale regolamento;

- deliberare sullo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta

il Presidente lo giudica necessario. Le convocazioni devono essere fatte, con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne la conoscenza, con preavviso di almeno 8 giorni. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE

Art.15) Il Presidente, presiede tutte le sedute del Consiglio Direttivo, in sua assenza la presidenza viene attribuita al più anziano dei suoi componenti, attua tutti i programmi della Fondazione ed ha la rappresentanza legale della stessa.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, effettua tutte le operazioni bancarie, quali l'apertura o la chiusura di conti correnti, depositi; accetta le liberalità dei terzi, nomina procuratori speciali, compie ogni altra operazione necessaria per l'amministrazione della Fondazione, **il tutto semprecchè sia stato all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.**

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti con le Autorità e le



Pubbliche Amministrazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei Consiglieri, purchè munito di apposita procura o di appositi poteri derivanti dalla relativa delibera.

ORGANO DI CONTROLLO/ REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 16) L'Organo di Controllo può essere monocratico e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

All'Organo di controllo si applica l'art.2399 del C.C.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e su quanto altro stabilisce la legge.

All'Organo di controllo, munito dei requisiti richiesti dal C.T.S. spetta anche l'esercizio della revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, se nominato, durano in carica per un triennio.

La carica è gratuita e pertanto l'eletto non ha diritto ad alcun compenso.

VERBALI DELLE RIUNIONI

Art.17) I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo devono essere trascritti in ordine

cronologico su apposito registro e devono essere controllati dal Presidente.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.18) L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale, da redigere obbligatoriamente ogni anno, è discusso ed approvato entro il 30 Giugno di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Art.19) La Fondazione tiene:

- Libro del Consiglio Direttivo;
- Libro dell'Organo di Controllo;
- Libro del Revisore Legale, se sussiste detto Organo.

SCIoglimento

Art.20) In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, di cui all'art.45, 1° comma del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

RINVIO

Art.21) Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme che la legge detta in materia.